

TAR Toscana, Sezione II Firenze - Sentenza 15/01/2007 n. 12  
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Con specifico riguardo alle opere scorporabili di importo inferiore a € 150.000, che per il loro ammontare si trovano al di fuori dell'applicazione del sistema generale di attestazione-qualificazione facente riferimento alle SOA (cfr. art. 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., non superato dal recente art. 40 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) anche qualora il bando di gara richieda (come nel caso di specie) la presentazione dell'attestazione rilasciata da una SOA per determinate categorie e classifiche di lavorazioni, nulla, tuttavia, esclude che l'impresa che ne fosse priva possa comunque partecipare all'appalto in ragione dell'art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., con il conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere direttamente all'accertamento dei relativi requisiti tecnico-organizzativi (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 novembre 2005 n. 1211). Appare condivisibile un'interpretazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. in senso "comunitariamente orientato" e rivolto a rispettare il principio generale della massima partecipazione alle selezioni per l'affidamento di appalti pubblici, tenuto conto della circostanza che l'Amministrazione, attraverso il deposito dell'equipollente certificazione (rispetto all'attestazione SOA, per effetto di detto articolo), non viene a trovarsi in una posizione di rischio circa l'eventuale affidamento dell'appalto ad un soggetto professionalmente inadeguato, potendo pur sempre verificare la veridicità del contenuto di quanto attestato dall'impresa concorrente. Tale interpretazione è in armonia con quanto sostenuto al riguardo dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione 18 luglio 2001 n. 15, ove si chiarisce che "qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese che assumono l'esecuzione di dette lavorazioni, nel caso non siano in possesso di attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore all'importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti (o di quello figurativamente individuato) e dimostrare di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura", precisandosi che l'art. 28 fa riferimento alle singole lavorazioni inferiori ad € 150.000,00 e non al valore dell'intero contratto da affidarsi.